

N. R.G. 6 [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n° 666/2015 R.G. promossa da:
C****o C****e - C.F LMI SVT A****o C****e, rappresentato e difeso per
procura
posta a margine dell'atto di citazione ritualmente notificato, dall'avv. A****a
S****O e da ll'avv.
Marco S****O, presso lo studio dei quali, in Tivoli, viale Trieste n° 71, è
elettivamente domiciliato,

ATTORE,

nei confronti di

CONDOMINIO 3B CENTRO A****C - C.F. [REDACTED], in persona
dell'amministratore pro tempore , rappresentato e difeso, per procura posta in
calce alla comparsa di
costituzione e risposta con chiamata di terzo, dall'avv. V****o N****o e
dall'abg. P****o
Gasbar ri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori in
V****o A****C,
via Roma n° 120,

CONVENUTO, L****A IN CAUSA,

nonché nei confronti di

S****E ITALIA SPA - P.I. [REDACTED], in persona del legale rappresentante
pro
tempore , rappresentata da GBS S****E N****i 4****9 E****a, rappresentata e
difesa,
per procura generale alle liti, dall'avv. P****i L****O ed elettivamente
domiciliata presso lo
studio del suo difensore in Roma, via A****a II n° 222,

CHIAMATA IN CAUSA,

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni delle parti: come da verbale e dai rispettivi atti.

FATTO E DIRITTO

Sentenza n. 724/2020 pubbl. il 18/05/2020

RG n. 666/2015

L'attore deduceva:

che in data 5.1.2013, alle ore 18,45 circa, nel percorrere a piedi una rampa metallica ubicata nella corte esterna dell'edificio costituente il condominio di via dei Mughetti n° 3 in V****o A****C, cadeva in terra non avvedendosi - anche data la scarsa illuminazione - dell'assenza, non segnalata, di uno scalino;

di aver riportato lesioni ("frattura spiroide biossea del terzo distale diafisario della gamba sinistra", certificato P.S. Tivoli, con ricovero ed intervento operatorio, seguito da altra certificazione).

Su tali basi, ritenendo impegnata la responsabilità del Condominio ai sensi degli articoli 2051 o 2043 cc, ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno nella misura precisata in atti.

Il Condominio 3B Centro A****C, costituitasi in giudizio:

asseriva l'esclusiva responsabilità dell'attore;

negava quindi l'applicabilità al caso sia dell'art. 2043, sia dell'art. 2051 cc;

rilevava come, in ogni caso, il luogo dell'evento fosse illuminato e come dunque la problematica relativa alla rampa percorsa dall'attore - della quale comunque negava l'insidiosità - fosse perfettamente visibile con l'uso della normale diligenza;

Su tali basi, chiedeva il rigetto della domanda ed in ogni caso di essere autorizzato alla chiamata della propria società assicuratrice per essere dalla stessa manlevato in caso di condanna.

Autorizzata la chiamata, la S****E Italia SpA, costituitasi in giudizio:

contestava la domanda del C****o, sotto ogni profilo, chiedendone l'integrale rigetto, sostanzialmente sulla base delle stesse argomentazioni difensive del proprio assicurato.

Nel corso dell'istruttoria veniva svolta prova orale e CTU.

Rileva il Tribunale.

1. Inquadramento normativo e prova del fatto.

Ritiene il Tribunale che l'evento dannoso oggetto del giudizio vada inquadrato normativamente nella previsione dell'art. 2051 cc.

Dottrina e giurisprudenza ritengono ormai pacificamente che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia abbia carattere oggettivo e non si fondi su una presunzione di colpa, ma sul mero rapporto di custodia (Cass. n° 25243/2006); pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato (Cass. n° 20317/2005), indipendentemente dalla pericolosità attuale e potenziale della cosa stessa e senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, dovendosi escludere il nesso di causalità soltanto quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito (Cass. n° 2062/2004; n° 5236/2004; n° 15383/2006). Ovviamente, tale rigorosa impostazione, peraltro, non esonera il danneggiato dall'onere di dover fornire la prova del nesso di causalità, ossia dal dover dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. n° 7062/2005). In sostanza, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 cc, il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste o se il nocimento è stato causato dal dinamismo connesso alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. n° 2331/2001). Pertanto, se egli afferma - come nel caso di specie - che la sua caduta è stata provocata dalla mancanza di un gradino sulla rampa percorsa, sostanzialmente trovando un vuoto dove avrebbe dovuto invece esserci un punto di appoggio, deve appunto provare la sussistenza di tali circostanze, perché esse configurano il fatto costitutivo della domanda stessa.

Ebbene, osserva il Tribunale come parte attrice, attraverso le prove orali raccolte, abbia assolto il suo onere.

Sentenza n. 724/2020 pubbl. il 18/05/2020

RG n. 666/2015

[REDACTED]

Quanto al fatto storico in sé, lo stesso non è stato contestato, mentre la teste Scirocchi, escussa all'udienza del 6.4.2017 e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - ha riconosciuto il luogo dell'incidente nelle foto prodotte (nelle quali si rileva la assenza di parte del gradino posto sul lato della rampa in metallo di accesso alla corte condominiale); confermato di aver visto " questa figura che si avvicinava alla ringhiera e ad un certo punto ho visto questa figura che cadeva ".

Verificata quindi la veridicità dell'accadimento storico e la sussistenza dell'elemento (presenza dello scalino rotto, la caduta del C****o) costi tutivo della domanda, va ritenuto come la situazione accertata avrebbe dovuto essere prevista dal proprietario -custode da considerarsi tenuto alla conoscenza e comunque al controllo di cose da cui possano derivare pericoli all'utenza per la loro particolare re natura o morfologia, non essendo emerso - né tantomeno provata dal convenuto - alcuna particolare situazione (meteorologica, di lavori in corso od altro) alla quale attribuire il ruolo di causa o concausa dell'evento. E' evidente, quindi, che alcun dubbio possa sussistere circa l'applicabilità, al caso, della norma contenuta nell'art. 2051 cc, avverso la quale, peraltro, la parte convenuta non ha fornito alcuna prova positiva del caso fortuito, inteso come fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del cosiddetto " fortuito autonomo ", ovvero, quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, del cosiddetto "fortuito incidentale " (Cass. 20317/2005).

2. Il fatto colposo del danneggiato.

Escluso il caso fortuito, va però valutato, ritenendolo sussistente, il fatto colposo del danneggiato, ipotizzato dai convenuti: i testi indotti dal Condominio hanno infatti precisato come la zona teatro dell'incidente fosse, al momento del fatto, bene illuminata per la presenza, nei pressi, di negozi particolarmente illuminati dato il periodo natalizio.

Ebbene tale situazione - collegata alla oggettiva non gravità della rottura dello scalino ed anche alla sua posizione, di lato rispetto alla rampa e non alla fine della stessa -, fa ritenere la sussistenza di una condotta negligente da parte dell'attore che, applicando maggiore attenzione, avrebbe forse potuto evitare la caduta.

Ritiene dunque il Tribunale che debba essere applicata la norma di cui all'art. 1227 cc con riconoscimento di una corresponsabilità del C****o valutabile, in via equitativa, nella percentuale del 50%.

3. Il danno.

E' stata espletata CTU alle cui conclusioni il Tribunale si riporta perché fondate sull'esame obiettivo del paziente, sullo studio della documentazione prodotta e perché conseguenti all'applicazione di metodo di indagine condivisibile e privo di errori.

L'ausiliario ha valutato che il C****o abbia riportato lesioni dalle quali siano derivate una ITA di giorni 60, una ITP al 50% di giorni 30 e una IP del 9%, intesa come danno biologico incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico -fisiche.

Ebbene, il cosiddetto danno biologico subito dal lesionato (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno in quanto incidente sull'integrità psico -fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), dovrà dunque essere valutato, ai fini risarcitori, tenendo conto delle sentenze della Cass. SU numeri 26972, 26973, 26974 e 26975.

Come è noto, il danno non patrimoniale, per la corte, va inteso come una figura unitaria che deve ricomprendere il danno biologico, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione, nonché il danno morale e tutte quelle altre categorie di danni che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato nel corso degli anni. Tali figure di danni, che prima venivano variamente e separatamente risarcite in forma autonoma, hanno quindi una funzione solamente descrittiva, e devono essere considerate

Sentenza n. 724/2020 pubbl. il 18/05/2020
RG n. 666/2015

[REDACTED]

come semplici "sfaccettature" della voce, omnicomprensiva, del danno non patrimoniale. Tenuto conto di ciò, e avendo ben chiaro il fatto che il Giudice di legittimità non ha voluto certamente escludere la risarcibilità di tutti i danni sopra detti che, solo, dovranno essere valutati in maniera unitaria e non separata, va ora chiarito quali siano i criteri da seguire per pervenire alla determinazione dell'ammontare della somma risarcitoria dovuta al lesionato a seguito del fatto. Peraltro, con una non inconsueta conversione ad U della nostra giurisprudenza di legittimità, la stessa SC con altra sua pronuncia (Cass. 22585/2013) ritorna parzialmente sui suoi passi, riconoscendo autonoma dignità alla voce " danno morale ".

Ora, ritiene il Tribunale - senza addentrarsi in faticose operazioni di analisi giurisprudenziale - che, nell'un caso e nell'altro, la corte evidentemente non escluda l'esistenza concettuale del danno morale, da un lato ricomprendendo la sua valutazione nella cosiddetta personalizzazione del danno comportante un aumento percentuale del danno biologico accertato, dall'altro da dargli un'autonoma valutazione, che però poi, nella pratica dei tribunali, non potrà comunque sfuggire ad un criterio applicativo guidato sempre da una percentualizzazione di quel danno in relazione al biologico, oltretutto - ovviamente - dal sempre necessario o criterio equitativo del Giudice da rapportare alle concrete caratteristiche del caso esaminato.

Sub specie, trattandosi di danno micropermanente non derivante da sinistro stradale, il Tribunale ritiene inapplicabile la tabella di riferimento stabilita (e d'aggiornata) ai sensi dell'art. 139 codice delle assicurazioni dal DLgs 209/2005, e invece applicabili le ordinarie tabelle in uso presso i vari tribunali evitando peraltro, sempre secondo l'insegnamento delle SU, ogni automatismo applicativo, per privilegiare, invece, una più corretta personalizzazione del danno, adattando quelle tabelle - ora utilizzabili solo come criterio -guida - ai sempre diversi casi specifici esaminati. Orbene, questo Giudice, aderendo pienamente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n° 12408/2011 - secondo la quale, in assenza di criteri stabiliti dalla legge, l'applicazione della regola equitativa di cui all'articolo 1226 cc deve essere tale da garantire uniformità di giudizio, dovendosi ritenere abnorme che danni identici siano liquidati in misura diversa a seconda dell'ufficio giudiziario a cui è stata devoluta la controversia - ritiene che per giungere ad una equa liquidazione del danno, debbano utilizzarsi le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

Quindi, alla luce di quanto sopra detto, il danno subito dal C****o, soggetto di 65 anni al momento dell'evento, deve essere così valutato: invalidità temporanea assoluta = EUR. 5.880,00 (base = EUR. 98,00 x 60 giorni); invalidità temporanea parziale al 50% = EUR. 1.470,00 (EUR. 98,00 x 30 : 2); invalidità permanente = EUR. 15.829,00. Il tutto per l'ammontare di EUR. 23.179,00.

A tale importo può ancora essere aggiunta l'ulteriore somma di EUR. 5.794,75 a titolo di danno morale e personalizzazione del danno, corrispondente ad un aumento del 25% del danno biologico (max tabellare 50%), da cui il totale finale complessivo di EUR. 28.973,75.

Alla luce della riscontrata corresponsabilità, l'importo suddetto deve essere ridotto del 50% e sarà pari ad EUR. 14.486,88.

Infine, trattandosi di debito di valore (ex multis, Cass. 15928/2009), l'attore ha anche diritto a ricevere quanto dovutogli a titolo di rivalutazione monetaria, che dovrà essere calcolata, anno per anno, con decorrenza dalla data del fatto, sull'importo devalutato di EUR. 14.078,60, così come pure quanto dovutogli a titolo di interessi legali che andranno calcolati, sempre a far data dal sinistro, sugli importi annualmente rivalutati, sino alla data del saldo.

In conclusione, nei limiti detti, va accolta la domanda.

4. La domanda di manleva.

Sentenza n. 724/2020 pubbl. il 18/05/2020
RG n. 666/2015

[REDACTED]

[REDACTED]

La società assicuratrice non ha contestato il rapporto contrattuale; conseguentemente, la domanda di garanzia va accolta per quanto precisato in dispositivo.

5. Le spese di CTU e di giudizio.

Vanno poste a carico del soccombente Condominio, rispettivamente nella misura già liquidata all'ausiliario ed in quella indicata in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 (scaglione effettivo fino ad EUR. 26.000,00, applicazione di valore medio); le stesse vanno compensate per la metà alla luce del riconosciuto concorso dell'attore e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Si ritiene equo compensare quelle tra L****A e chiamato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da C****o C****e nei confronti del Condominio 3B Centro A****C con atto di citazione ritualmente notificato, non ché sulla domanda di manleva avanzata da quest'ultimo nei confronti della S****E Italia SpA con comparsa di costituzione e risposta contenente atto di chiamata in giudizio del terzo, così provvede:

- 1) Accoglie parzialmente la domanda dell'attore;
- 2) Per l'effetto, accerta e dichiara la responsabilità concorrente del Condominio 3B Centro A****C, in persona del legale rappresentante pro tempore, e di C****o C****e in relazione all'evento per cui è stata causa;
- 3) Per l'effetto, condanna il Condominio 3B Centro A****C, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di C****o C****e, della somma di EUR. 14.078,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi così come specificati in motivazione;
- 4) Pone le spese della CTU a definitivo carico del Condominio 3B Centro A****C e dell'attore per la quota del 50% ciascuno, fermo restando il vincolo di solidarietà in favore dell'ausiliario;
- 5) Condanna il Condominio 3B Centro A****C, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore di C****o C****e che, compensate per la metà, vengono liquidate nella misura, già ridotta, di EUR. 398,14 per esborsi ed in EUR. 2.417,50 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta, con distrazione del le stesse in favore dell'avv. A****a S****O e dell'avv. Marco S****O, dichiaratisi antistatario;
- 6) Accoglie la domanda di manleva del Condominio 3B Centro A****C;
- 7) Per l'effetto, condanna la S****E Italia SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del Condominio 3B Centro A****C, in persona del legale rappresentante pro tempore, di tutte le somme che quest'ultimo sarà chiamato a corrispondere all'attore sulla base della presente decisione;
- 8) Compensa integralmente le spese di giudizio tra Condominio 3B Centro A****C e la S****E Italia SpA.

Tivoli, 16.5.2020

Il Giudice

dott. Marco Piovano

Sentenza n. 724/2020 pubbl. il 18/05/2020

RG n. 666/2015

[REDACTED]